

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-831 del 19/02/2021
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società PLASTOTEC Sas per lo stabilimento ubicato in comune di Valsamoggia, loc Monteveglio, via G.Deledda n° 5
Proposta	n. PDET-AMB-2021-15642 del 17/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società PLASTOTEC Sas per lo stabilimento ubicato in comune di Valsamoggia, loc Monteveglio, via G.Deledda n° 5

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società PLASTOTEC Sas per lo stabilimento ubicato nel comune di Valsamoggia, loc Monteveglio, via G.Deledda n° 5 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società PLASTOTEC Sas a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società PLASTOTEC Sas, c.f e p.iva 03976070379, avente sede legale e stabilimento in comune di Valsamoggia, loc Monteveglio, via G.Deledda n° 5 ha presentato in data 14/02/2019⁸ al Suap Associato per i comuni Valsamoggia e Monte San Pietro la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

La domanda è riferita al nuovo impianto di produzione di tubi e profilati di materiale termoplastico che si trasferisce dal comune di Valsamoggia, loc Crespellano al sito in oggetto; sono richieste le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura; relativamente alla matrice ambientale di impatto acustico è dichiarato che l'attività svolta non presenta sorgenti sonore significative tali da perturbare e modificare il clima acustico presente nell'ambiente esterno.

In data 09/12/2019 è pervenuta la documentazione integrativa⁹ richiesta, a seguito della quale il Servizio Territoriale di ARPAE ha inviato il proprio contributo tecnico per le emissioni in atmosfera¹⁰.

In data 07/01/2020 è pervenuto il parere favorevole di Hera Spa, Direzione Acqua¹¹ e successivamente in data 22/10/2020 è pervenuto il parere del Comune di Valsamoggia¹² in merito allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PG n° 48532 del 26/03/2019, **pratica SINADOC n° 12411 del 2019**

⁹ Integrazioni agli atti di ARPAE con PG n° 188304 del 09/12/2019

¹⁰ Parere del Servizio territoriale di ARPAE agli atti con PG n° 194125 del 18/12/2019

¹¹ Parere di HERA Spa agli atti con PG n° 1198 del 07/01/2020

¹² Parere del comune di Valsamoggia agli atti con PG n° 152832 del 22/10/2020

approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano a € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico espresso dal comune di Valsamoggia, sulla base della auto dichiarazione resa ai sensi della LR 15/2001.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto PLASTOTEC Sas

comune di Valsamoggia – loc Monteveglio - via G.Deledda n° 5

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di tubi e profilati di materiale termoplastico, svolta nel polo crematorio ubicato in comune di Valsamoggia, loc Monteveglio, via G.Deledda n° 5, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni:

1. La società PLASTOTEC Sas è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: ESTRUSORE PVC

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	5 mg/Nm ³
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto - carboni attivi

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo OSHA 104 (fase gas), UNI EN 13284-1:2003 NIOSH 5020 (in forma di particolato) per la determinazione degli ftalati;
- Metodo EPA 106, NIOSH 1007 e OSHA 75 per la determinazione del cloruro di vinile;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la

salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31/01/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PLASTOTEC Sas, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PLASTOTEC Sas
comune di Valsamoggia – loc Monteveglio - via G.Deledda n° 5

ALLEGATO B
matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza Dlgs
152/2006 e D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico e prescrizioni

Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via G.Deledda n°5 e recapitanti nella pubblica fognatura comunale.

Prescrizioni

Si autorizza sulla base dei pareri espressi dal Comune di Valsamoggia e da Hera Spa, gestore del Servizio Idrico Integrato, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

Valsamoggia, 22/10/2020

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di PRODUZIONE TUBI E PROFILATI IN MATERIALE TERMOPLASTICO” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via G. Deledda 5 – Località Monteveglio. Richiedente PLASTOTEC SAS - (Pratica Suap n. 312/2019). Trasmissione di parere.


Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 16493 del 26/03/2019 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 64237 del 09/12/2019 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visti i pareri di:

- HERA S.p.A del 07/01/2020 Prot. n. 893 (pervenuto in data 08/01/2020 prot. 614 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie;
- Servizio Urbanistica pervenuto in data 14/01/2020 prot. 1554 (che si allega in copia al presente parere), relativo all'inquadramento urbanistico;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **PLASTOTEC SAS** per le matrici “Acque Reflue, Acustica e Emissioni in Atmosfera” relativamente alla “attività di PRODUZIONE TUBI E PROFILATI IN MATERIALE TERMOPLASTICO” in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via G. Deledda 5 – Località Monteveglio;



Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuto in data 14/01/2020 prot. 1554, alla quale, pertanto, si rimanda;

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe V "Prevalentemente industriali" e rientra interamente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

Quanto sopra, preso atto di quanto dichiarato mediante la dichiarazione pervenuta in data 26/03/2019 prot. 16493 (che si allega in copia al presente parere), rilasciata in merito alla valutazione di impatto acustico ai sensi della L.R. n.15/2001 e della delibera di G.R. n. 673/2004;

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto di quanto indicato nel sopra citato parere di HERA S.p.A del 07/01/2020 Prot. n. 893, al quale, pertanto, si rimanda;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **PLASTOTEC SAS** per le matrici "Acque Reflue, Acustica e Emissioni in Atmosfera" relativamente alla "**attività di PRODUZIONE TUBI E PROFILATI IN MATERIALE TERMOPLASTICO**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via G. Deledda 5 – Località Monteveglio, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

● **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con le seguenti prescrizioni:

- 1) i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, alla Classe V "Prevalentemente industriali", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione e (oltre a questi limiti)



2) rientrando interamente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142), **i livelli di rumorosità** dovranno rispettare anche i limiti fissati per tale fascia di pertinenza, qualora più restrittivi di quelli previsti per la sopra citata Classe V;

Quanto sopra, preso atto di quanto dichiarato mediante la dichiarazione pervenuta in data 26/03/2019 prot. 16493 (alla quale, pertanto, si rimanda), rilasciata in merito alla valutazione di impatto acustico ai sensi della L.R. n.15/2001 e della delibera di G.R. n. 673/2004;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuta in data 14/01/2020 prot. 1554 (alla quale, pertanto, si rimanda);

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell' "Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, nel **rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di HERA S.p.A del 07/01/2020 Prot. n. 893 (al quale, pertanto, si rimanda);

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 07 gennaio 2020
Prot. n. 893

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

Spett.li
**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**
Piazza Berozzi, 3
40053 - LOCALITA' CREPELLANO
VALSAMOGGIA BO
PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 28/03/2019 Num. prot.: 0032862
Data prot.: 07/05/2019 Num. prot.: 0045096
Data prot.: 10/12/2019 Num. prot.: 0116203
PA&S numero 130/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "PLASTOTEC SAS"- sita in Via Deledda n°5 Loc. Monteveglio - Comune di Valsamoggia (BO).

*SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro: **Pratica n.312/19**
Comune di Valsamoggia Protocollo n. 16493 del 26/03/2019
Istanza di modifica per Autorizzazione Unica Ambientale.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Alessandro Guerrini in qualità di legale rappresentante della Ditta "**PLASTOTEC SAS**" con stabilimento e sede legale in via della Deledda n°5 Località Monteveglio - Comune di Valsamoggia (BO) esercente l'attività di produzione tubi e profilati in materiale termoplastico.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ la società richiedente l'istanza non risulta attualmente autorizzata per il sito in oggetto;
- ✓ da quanto dichiarato nella documentazione trasmessa non sono previsti utilizzi di acqua nel ciclo produttivo;
- ✓ nello stabilimento vengono, mediante trafilatura a caldo di materiali plastici, prodotti tubi e profilati in materiale termoplastico;
- ✓ lo stabilimento è dotato di reti di raccolta dei reflui che convergono verso la pubblica fognatura, afferente al depuratore di Bazzano - Intercomunale, dando origine a due distinti scarichi:
 - scarico **S1** composto dalla miscela delle:
 - acque reflue domestiche dei bagni e servizi siti nella parte nord dello stabilimento
 - acque meteoriche non contaminate derivanti dalle aree di transito e dei coperti dell'edificio lato nord;
 - scarico **S2** composto dalla miscela delle:
 - acque reflue domestiche dei bagni e servizi siti nella parte sud dello stabilimento
 - acque meteoriche non contaminate derivanti dalle aree di transito e dei coperti dell'edificio lato sud;

immessi nella pubblica fognatura di tipo misto di via Deledda;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche non contaminate dei coperti degli edifici e delle aree di transito;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera S.p.A.);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PLASTOTEC Sas
comune di Valsamoggia – loc Monteveglio - via G.Deledda n° 5

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Nulla osta espresso dal Comune di Valsamoggia, preso atto di quanto dichiarato dall'azienda, e riportato in allegato B al presente atto, con le prescrizioni riportate di seguito:

- i livelli di rumorosità dell'impianto dovranno rispettare i limiti fissati dalla zona acustica di appartenenza, Classe V "Prevalentemente industriali" poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione
- rientrando interamente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (DPR 30/03/2004 n. 142) i livelli di rumorosità dovranno rispettare i limiti fissati per tale fascia di pertinenza, qualora più restrittivi di quelli previsti per la sopra citata Classe V

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.